



ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 109 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno duemiladiciotto, addì 27 (ventisette) del mese di Dicembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18:30.

IL PRESIDENTE Dr. PALMA MICHELE presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres			Pres
1	PALMA MICHELE	SI	14	GUADAGNI GABRIELE	SI
2	DE PASQUALE FRANCESCO	SI	15	GUERRA TIZIANA	SI
3	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	NO	16	LAPUCCI LORENZO	SI
4	BARATTINI FRANCO	SI	17	MONTESARCHIO GIOVANNI	NO
5	BARATTINI LUCA	SI	18	PAITA MARZIA GEMMA	SI
6	BASSANI CESARE	SI	19	RAFFO DARIA	SI
7	BENEDINI DANTE	NO	20	RAGGI DANIELE	NO
8	BERNARDI MASSIMILIANO	NO	21	ROSSI FRANCESCA	NO
9	BERTOCCHI BARBARA	SI	22	SERPONI ELISA	NO
10	BOTTICI CRISTIANO	SI	23	SPATTINI NIVES	SI
11	CRUDELI ROBERTA	NO	24	SPEDIACCI GIANENRICO	SI
12	DEL NERO DANIELE	SI	25	VANNUCCI ANDREA	SI
13	DELL'AMICO STEFANO	SI			
Totale presenti: 17			Totale assenti: 8		

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: TRIVELLI ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, RAGGI ANDREA, GALLENANI ANNA LUCIA, FORTI FEDERICA,

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri DELL'AMICO STEFANO, SPATTINI NIVES, BARATTINI LUCA.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Crudeli, Rossi, Bernardi, (presenti n. 20);

Si dà atto che al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n. 17 componenti avendo lasciato l'aula i consiglieri Bernardi, Botticci e Crudeli;

Il Presidente concede la parola all'assessore Martinelli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Intervengono il consigliere Vannucci e l'Assessore Martinelli;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 17	Votanti n. 15
Voti Favorevoli	n. 13 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell'Amico, Guadagni, Guerra, Paita, Raffo, Rossi, Spattini)

Voti Contrari	n. 02 (Spediacci e Vannucci)
Astenuti	n. 02 (Barattini Luca e Lapucci)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) ai sensi dell'articolo 4, comma I, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- c) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P il Comune, fermo restando quanto indicato al punto b), può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui

all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

6. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (cfr. articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);

CONSIDERATO che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti dell'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata;

VISTO il comma 11 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 175/2016, a mente del quale «*alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*».

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27.09.2017 con la quale veniva approvata la Revisione straordinaria ed il Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTA la *Relazione Tecnica ed il Piano di razionalizzazione ex art. 20, comma del D. Lgs. N. 175/2016*, ricompresi nell'Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune;

CONSIDERATO che dall'esame dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Carrara al 31.12.2017 contenuto nella suddetta Relazione, emergono le seguenti risultanze:

a) Partecipazioni azionarie da mantenere/razionalizzare, in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 4, commi 2 o 7, del D. Lgs. 175/2016,: *AREA SpA, AMIA SpA, APUAFARMA SpA, INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SpA, CERMEC SpA, GAIA SpA, E. R. P. SpA, RETIAMBIENTE SpA*;

b) Società in liquidazione: *PROGETTO CARRARA Srl; AGENZIA ENERGETICA MS (EAMS Srl); CAT SpA (concordato preventivo)*;

c) Società in fallimento: *TERME DI EQUI SpA (dichiarazione di fallimento del Tribunale di Massa n.31 del 25/09/2018)*

d) Partecipazioni azionarie soggette ad alienazione: *FIDI TOSCANA SpA (art. 20, c.2 lett. e)*

DATO ATTO che non risulta possibile determinare con esattezza i tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione contemplate nel piano, con particolare riguardo ai tempi di alienazione delle partecipazioni azionarie, atteso che la concreta attuazione delle stesse è legata anche ad elementi eventuali che sono suscettibili di influire sulla tempistica prevista dall'Amministrazione (mancata presentazione di offerte nei termini, esercizio di diritti di prelazione statutari, adempimenti burocratici diversi, ecc.);

RILEVATO che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo da parte degli enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 2^a espresso in data 21/12/2018.;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Turillazzi Marco, e Motroni Enrico membri del Collegio dei Revisori dei Conti, posto in allegato al presente atto e pervenuto a mezzo pec;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/ Società Partecipate/ Patrimonio, Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. di approvare l'analisi sintetica dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Carrara detiene una partecipazione, come evidenziata nelle premesse del presente atto;

2. di approvare, *ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016*, il *Piano di razionalizzazione*, in uno alla *Relazione Tecnica* in esso contenuta, allegato sotto la lettera A) alla presente delibera, a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare esplicitamente le seguenti operazioni, che non erano previste nel Piano di razionalizzazione di cui alla Revisione Straordinaria approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 27 settembre 2017:

- *alienazione* dell'intera partecipazione detenuta dal Comune di Carrara nella società Fidi Toscana SpA, ricorrendo la condizione di cui all'art. 20, comma 2 lett. e), del TUSP (risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti);

- *mantenimento* dell'intera partecipazione nella società Area SpA, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 4, comma 2 lett. d) (attività strumentale per le funzioni

dell'Ente riguardanti lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio);

4. di autorizzare il Sindaco e/o il Dirigente, alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'articolo 10, comma 2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione societaria in conformità ai criteri di pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché all'adempimento di ogni ulteriore eventuale attività necessaria ai fini delle dismissioni;

5. di dare altresì atto che, per i motivi esposti nelle premesse, non risulta possibile determinare con esattezza i tempi di conclusione delle singole misure di razionalizzazione, con particolare riferimento ai procedimenti di liquidazione e di alienazione, a causa dell'interazione di variabili esterne non controllabili dall'Ente;

6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;

7. di dare disposizione affinché il presente provvedimento venga trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

8. di pubblicare nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art.22 del D.Lgs. 33/2013;””””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, all'unanimità espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _____

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. _____

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara, _____ BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara, _____ BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.